

## **Liguria. In Regione proposta legge Verdi su criteri per interventi edilizi (26 luglio 2007)**

26 luglio 2007

E' indirizzata ai Comuni e punta a favorire la creazione di spazi verdi individuando criteri da rispettare negli interventi edilizi, la Proposta di legge 'Disciplina delle funzioni in materia di tutela e valorizzazione del verde urbano' presentata ieri dal gruppo dei Verdi del consiglio regionale ligure. La proposta, che riguarda parchi, orto botanici, giardini storici, aree di verde attrezzato, piazze, arredi urbani, aiuole stradali, aree agricole e orti, e' stata illustrata dal capogruppo Cristina Morelli e dal consigliere Carlo Vasconi. Il documento prevede che i Comuni si dotino entro 36 mesi del Piano del verde urbano, quale strumento di pianificazione che affianca il Piano urbanistico comunale (il Piano regolatore), con l'inserimento di ampie zone verdi nelle aree a elevato inquinamento ambientale, per compensare le emissioni di gas 'clima-alteranti'. I Comuni, contestualmente al nuovo strumento di pianificazione, sono obbligati a dotarsi del Regolamento del verde urbano, che comprende il censimento del verde e la progettazione di questi spazi con adeguate norme per lavori di ripristino conseguenti a manomissioni, e la procedura per l'affidamento in gestione ai cittadini di aree verdi. Il Piano garantisce il concorso e la partecipazione attiva dei cittadini, prevedendo forme di affidamento gratuito delle aree verdi, anche attraverso la realizzazione dei cosiddetti orti urbani. La Regione eroga contributi ai Comuni sia per la realizzazione del Piano del verde urbano che per la redazione del Regolamento. Tra gli aspetti piu' significativi e' previsto che nei progetti di nuovi insediamenti residenziali e produttivi almeno il 20% sia destinato ad aree verdi. Il progetto edilizio va corredato dell'impianto vegetale, che puo' essere realizzato da un agronomo, tecnico forestale, perito agrario, agrotecnico, a seconda delle specifiche competenze richieste dall'intervento.

Vengono introdotte, inoltre, sanzioni per gli abbattimenti di alberature privi di autorizzazione: sono previste multe da 250 euro fino a 750 euro, esclusi eventuali danni a piante di pregio o monumentali, ovvero casi in cui il valore del danno e' calcolato con apposita perizia di un tecnico abilitato. A carico del trasgressore c'e' anche l'obbligo di reimpiantare essenze autoctone della stessa specie abbattuta o simile. L'abbattimento

di una pianta dovrà essere preceduto da autorizzazione che dimostri l'effettiva necessità d'intervento. (Adnkronos)

<http://www.regione.liguria.it/ComunicatoPopUp.asp?idComunicato=5806>

## Comunicato stampa

25 LUGLIO 2007

### **Nasce il "Piano regolatore del verde" per i Comuni liguri**

Proposta di legge dei Verdi che stabilisce nuove regole per gli interventi edilizi. "Almeno il 20% della superficie va destinato a parchi, giardini, aiuole". Previsti incentivi per le amministrazioni "virtuose"

Questa mattina il gruppo consiliare dei Verdi ha presentato la Proposta di legge "Disciplina delle funzioni in materia di tutela e valorizzazione del verde urbano": la normativa è indirizzata ai Comuni e punta a favorire la creazione di spazi verdi individuando una serie di criteri da rispettare negli interventi edilizi.

La proposta - che riguarda parchi, orto botanici, giardini storici, aree di verde attrezzato, piazze, arredi urbani, aiuole stradali, aree agricole e orti - è stata illustrata dal capogruppo Cristina Morelli e dal consigliere Carlo Vasconi.

### **I contenuti della Proposta di legge**

Il documento prevede che i Comuni si dotino entro 36 mesi del Piano del verde urbano, quale strumento di pianificazione che affianca il Piano urbanistico comunale (il Piano regolatore), con l'inserimento di ampie zone verdi nelle aree a elevato inquinamento ambientale, per compensare le emissioni di gas "clima- alteranti".

I Comuni, contestualmente al nuovo strumento di pianificazione, sono obbligati a dotarsi del Regolamento del verde urbano, che comprende il censimento del verde e la progettazione di questi spazi con adeguate norme per lavori di ripristino conseguenti a manomissioni, e la procedura per l'affidamento in gestione ai cittadini di aree verdi.

Il Piano garantisce il concorso e la partecipazione attiva dei cittadini, prevedendo forme di affidamento gratuito delle aree verdi, anche attraverso la realizzazione dei cosiddetti orti urbani.

La Regione eroga contributi ai Comuni sia per la realizzazione del Piano del verde urbano che per la redazione del Regolamento.

Tra gli aspetti più significativi è previsto che nei progetti di nuovi insediamenti residenziali e produttivi almeno il 20% sia destinato ad aree verdi.

Il progetto edilizio va corredato dell' impianto vegetale, che può essere realizzato da un agronomo, tecnico forestale, perito agrario, agrotecnico, a seconda delle specifiche competenze richieste dall'intervento.

Vengono introdotte, inoltre, sanzioni per gli abbattimenti di alberature privi di autorizzazione: sono previste multe da 250 euro fino a 750 euro, esclusi eventuali danni a piante di pregio o monumentali, ovvero casi in cui il valore del danno è calcolato con apposita perizia di un tecnico abilitato. A carico del trasgressore c'è anche l'obbligo di reimpiantare essenze autoctone della stessa specie abbattuta o simile.

L'abbattimento di una pianta dovrà essere preceduto da autorizzazione che dimostri l'effettiva necessità d'intervento.

### **Le dichiarazioni**

"Sarebbe la prima legge regionale a livello nazionale mirata sulla tutela e sulla valorizzazione del verde urbano - spiega il capogruppo **Cristina Morelli** - Dopo diversi tentativi di cementificazione e sottrazione di verde pregiato, come nei casi a Genova di Uliveto Murato, via Chighizola, Villa Stalder, via Liri, viale Quartara, il gruppo consiliare dei Verdi ha deciso di puntare su questo testo normativo. Spesso assistiamo alla realizzazione di pesanti trasformazioni urbanistiche di aree verdi per la costruzione di immobili e parcheggi nelle città in cui i Comuni sono sprovvisti di un regolamento che norma la disciplina sulla tutela del verde. La Regione riconosce al verde, con questa proposta, un ruolo di tessuto e cardine delle bellezze delle città liguri e si impegna a valorizzare le funzioni ecologiche, anche con il fine di ridurre l'inquinamento ambientale".

"L'auspicabile diffusione del verde urbano - dichiara il consigliere **Carlo Vasconi** - indicata anche da Agenda 21 e Carta di Aalborg, è un elemento di grande importanza ai fini del miglioramento della qualità della vita nelle città. Alcuni assessori dei Comuni della Liguria, invece, pensano al verde quasi esclusivamente come ad un costo in più: proprio contro un atteggiamento del genere proponiamo questa legge. Il verde, anche all'interno delle aree urbane, costituisce un fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale, che contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti dell'inquinamento atmosferico, di degrado".

Secondo **Marco Rismondo**, l'agrotecnico che ha collaborato alla stesura della Proposta di legge, "una politica di sviluppo e cura del verde urbano ha importanti ricadute sul piano economico: sia nel turismo sia nella formazione di professionalità specifiche".



**CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA**

**PROPOSTA DI LEGGE**

D'iniziativa dei Consiglieri

**Cristina Morelli**

**Carlo Vasconi**

**Disciplina delle funzioni in materia di tutela e valorizzazione del Verde urbano**

*Presentata il 25 luglio 2007*

## RELAZIONE

*Il verde urbano è un elemento dell'ambiente costruito in fondamentale relazione con il paesaggio.*

*L'auspicabile diffusione del verde urbano, indicata anche da Agenda 21 e Carta di Aalborg, è un elemento di grande importanza ai fini del miglioramento della qualità della vita nelle città.*

*E' pero' necessaria una valutazione attenta di alcune sue caratteristiche, al fine di migliorare la sua funzione e di favorire le modalità della sua gestione, oltre che per consentire una razionale pianificazione degli interventi di estensione delle aree verdi.*

*La proposta di legge ha lo scopo di mettere al centro degli indirizzi di pianificazione la valorizzazione e la tutela del verde cittadino.*

*Il verde, anche all'interno delle aree urbane, costituisce un fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale, che contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti dell'inquinamento atmosferico, di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle edificazioni e dalle attività dell'uomo.*

*Fra l'altro la presenza del verde contribuisce a regolare gli effetti del microclima cittadino e consente di soddisfare un'importante esigenza ricreativa e sociale rendendo piu' vivibile e a dimensione degli uomini e delle famiglie una città.*

*Inoltre la gestione del verde puo' consentire la formazione di professionalità specifiche e favorire la formazione di posti di lavoro.*

*Elemento centrale del Piano del Verde Urbano è l'indicazione di un parametro di sostenibilità ambientale per unire la pianificazione degli strumenti urbanistici comunali nella gestione del "territorio verde" di ogni Comune.*

*Altri elementi fondamentale nella gestione del verde sono:*

- *l'indicazione delle linee guida per la redazione del Regolamento del Verde Urbano al fine di permettere il raggiungimento e l'uniformità di comportamento delle Amministrazioni Comunali, che parimenti suggerisca al privato cittadino i criteri per la realizzazione del verde ornamentale;*
- *la previsione di forme di affidamento gratuito delle aree verdi ai cittadini per la manutenzione e la conservazione anche con possibilità di essere destinate a orti urbani .*

*Gli articoli 1 e 2 fissano i principi generale della legge, il perseguimento degli obiettivi e la classificazione del verde urbano mediante le rispettive categorie di appartenenza, che vanno dai parchi agli orti urbani.*

*Gli articoli 3-4-5- si connotano come l'asse strutturale della proposta che individuano nel Piano del Verde Urbano e nel Regolamento del Verde gli strumenti necessari che devono essere redatti dai Comuni entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge.*

*L'articolo 6 detta disposizioni per la realizzazione di nuove aree verdi, in pratica ogni nuovo insediamento residenziale e produttivo dovrà essere corredato di una tavola di sistemazione del verde o, in subordine, dovrà essere prevista una quota di percentuale minima destinata a verde pari ad almeno il 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.*

*L'articolo 7 prevede l'istituzione di apposito fondo regionale al fine di garantire l'erogazione dei contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti di cui agli artt.4-5.*

*L'articolo 8 individua i soggetti preposti all'attività di vigilanza ed il controllo sull'osservanza della presente legge.*

*L'articolo 9 prevede l'applicazione di una sanzione che varia da Euro 250,00 a Euro 750,00 per l'abbattimento di piante in assenza della prescritta autorizzazione, fatti salvi eventuali abbattimenti e/o danni ad alberature monumentali e/o sottoposte all'egida di vincoli ambientali che dovranno trovare apposita quantificazione del danno.*

*Inoltre viene allegata alla presente legge un documento che rappresenta per i Comuni le linee guida ai fini dell'adozione del Piano del Verde e del Regolamento del Verde urbano.*

## Articolo 1

### (Obiettivi)

1. La Regione Liguria tutela e valorizza la qualità della vita e l'immagine del paesaggio, la salvaguardia del verde urbano pubblico e privato.
2. A tal fine la Regione Liguria riconosce al verde urbano l'irrinunciabile ruolo di tessuto connettivo tra città e campagna ponendosi quindi come uno degli elementi cardine nella conservazione della salubrità del vivere urbano per le capacità ecologiche che esso rappresenta: funzione di filtro alla diffusione degli inquinanti, attenuazione del sistema di impermeabilizzazione dei flussi idrici e habitat funzionale alla migrazione della fauna.
3. La presente legge propone modelli di indirizzo che incentivano politiche di monitoraggio del verde, al fine di accertarne lo stato e la consistenza, garantirne la sicurezza, la salubrità e forme di partecipazione diretta della collettività alla gestione e alla salvaguardia del verde pubblico.

## Articolo 2

### ( Verde Urbano )

1. La Regione Liguria definisce come Verde Urbano l'insieme delle componenti che concorrono a determinare l'impronta funzionale e paesaggistica del territorio.
2. Il verde urbano viene classificato nelle seguenti categorie:
  - a) storico – artistico – ecologico (parchi, orti botanici e giardini storici);
  - b) ludico ricreativo (aree di verde attrezzato);
  - c) verde strutturale (alberate, piazze);
  - d) estetico funzionale (arredi urbani, aiuole stradali);
  - e) produttivo ( aree agricole ed orti urbani).
3. Ai fini di raggiungere l'obiettivo di omogeneizzare i criteri di classificazione delle aree verdi la Regione promuove ed incentiva la realizzazione di progetti e modalità di gestione del verde per una gestione organica pianificatoria tramite forme di finanziamento ai Comuni per l'adozione dei Piani del Verde Urbano.

## Articolo 3

### ( Strumenti )

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione Liguria individua come prerequisito fondamentale per la gestione puntuale del Piano del Verde Urbano e l'attuazione degli obiettivi del Regolamento del Verde Urbano, una dettagliata informazione sulla consistenza, lo stato e le situazioni di rischio del verde tramite censimento/catasto del verde/carta dei giardini storici.
2. Le amministrazioni comunali, entro trentasei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dovranno redigere il Piano del Verde Urbano e adottare il Regolamento del Verde Urbano.
3. I Comuni potranno avvalersi dell'eventuale contributo esterno di consulenti specialistici per la redazione degli strumenti pianificatori di cui al presente articolo e nella gestione e valorizzazione del patrimonio verde esistente.

## Articolo 4

### ( Piano del Verde Urbano )

1. Il Piano del Verde Urbano, con l'entrata in vigore della presente legge, viene considerato come strumento di pianificazione ai sensi della Legge Regionale 36/1997, è il piano strategico che affianca lo strumento urbanistico comunale, per la realizzazione di una struttura articolata che incida in maniera significativa sulle aree ad elevato inquinamento ambientale attraverso la previsione di insediamento di zone verdi per compensare le emissioni di gas climalteranti, la protezione e la valorizzazione delle aree verdi presenti sul territorio.

2. Per rendere omogenea la valutazione del punto compensativo di equilibrio ambientale delle diverse zone territoriali, la Regione Liguria fornisce ai Comuni il supporto tecnico del Dipartimento Ambiente e dell'ARPAL ai fini della redazione di un specifico elenco con indici e mappatura riferiti al Piano Regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra, nel preciso intento di determinare il fabbisogno di verde necessario a compensare le emissioni di CO<sub>2</sub>.

3. Il Piano del Verde Urbano dovrà garantire, nell'ambito delle scelte progettuali e gestionali delle aree verdi pubbliche, forme di partecipazione attiva dei cittadini.

## Articolo 5

### ( Regolamento del Verde Urbano )

1. Il raggiungimento di livelli qualitativi sostenibili e uniformità di comportamento, le Amministrazioni Comunali dovranno procedere all'adozione di un Regolamento del Verde Urbano.

2. Il regolamento, le cui linee guida sono contenute nell'allegato tecnico della presente legge dovranno includere i seguenti temi :

- a) censimento del verde: standard per i censimenti del verde urbano e sua classificazione;
- b) progettazione degli spazi verdi: standard minimi di progettazione;
- c) gestione del verde urbano: standard di realizzazione e di gestione;
- d) norme speciali: norme per i lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi,
- e) procedura per l'affidamento in gestione ai cittadini di aree verdi.

## Articolo 6

### ( Progettazione degli spazi verdi )

1. Per la realizzazione di nuove aree a verde, intese come comprensive di ogni manufatto dell'opera, e qualora un intervento oggetto del titolo abilitativo o denuncia di inizio attività comporti una modificazione degli impianti vegetali esistenti, e all'atto della presentazione di strumenti urbanistici attuativi, la pratica edilizia o urbanistica deve essere corredata da una tavola di sistemazione del verde – ambientale.

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità. Gli standard di tale superficie sono

fissati dalle NTZ dei PUC e dai Regolamenti Edilizi. In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari ad almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

2. Il progetto edilizio deve essere correlato dell'impianto vegetale, che può essere redatto a firma di un Agronomo, Tecnico Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico, a seconda delle specifiche competenze richieste dall'intervento e deve contenere:

- a) l'organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali;
- b) il progetto del nuovo impianto, con indicate le specie arboree ed arbustive da porre a dimora;
- c) il progetto dell'impianto vegetale che concorre a formare lo strumento urbanistico attuativo, oltre al rispetto di quanto disposto al presente comma punti a) e b) deve contenere una carta ambientale dello stato di fatto degli aspetti vegetazionali o di altri aspetti significativi per la conoscenza della morfologia e delle caratteristiche idro-geologiche dei terreni, i costi di impianto, la valutazione annua degli oneri di manutenzione.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta l'inammissibilità all'inizio dei lavori.

#### Articolo 7

(Finanziamenti)

1. La Regione Liguria istituisce apposito Fondo al fine di garantire l'erogazione di contributi ai Comuni ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui agli artt. 3-4-5 della presente legge.

#### Articolo 8

(Monitoraggio e vigilanza)

1. L'attività di vigilanza ed il controllo sull'osservanza della presente legge e delle disposizioni degli uffici comunali è svolta dal personale della Polizia Provinciale, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalla guardie ecologiche volontarie di cui alla Legge Regionale 2 maggio 1990 n.30 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), e dalle guardie particolari giurate delle Associazioni con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca, della caccia e per la tutela dell'ambiente.

2. I Comuni determinano le sanzioni amministrative da infliggere ai trasgressori.

#### Articolo 9

(Sanzioni)

1. Chiunque effettui abbattimento di piante in assenza della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa minima da Euro 250,00 a Euro 750,00 fatti salvi eventuali abbattimenti e/o danni di alberature monumentali e/o sottoposte in area tutelate che dovranno trovare apposita quantificazione del danno attraverso perizia tecnica a firma di un Agronomo, Tecnico Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico, che calcoli il valore ornamentale della/e pianta/e abbattuta/e, con oneri a carico del trasgressore.

2. A carico del trasgressore è altresì previsto l'obbligo di reimpiantare essenze autoctone della stessa specie abbattuta o similare, quale obbligo di compensazione per il danno ambientale.

## ALLEGATO TECNICO LINEE GUIDA PER ADOZIONE PIANO DEL VERDE URBANO E REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO

Gli interventi a sistemazione del verde previsti all'interno del centro urbano (piantagioni stradali, arredo dei giardini pubblici e privati, schermi visivi, ecc.) e nelle zone agricole (sistemazione di barriere frangivento, siepi, ripariali, ecc.) dovranno di massima usare piante autoctone o naturalizzate in quanto quest'ultime consentono una migliore integrazione nel paesaggio, offrendo inoltre garanzie di un maggior adattamento ai terreni, all'andamento pluviometrico e una minor suscettibilità alle fitopatie; la piantagione di piante esotiche e varietà ornamentali è comunque sempre ammessa purchè queste ultime contribuiscano all'arricchimento del quadro paesaggistico integrando armonicamente le essenze arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate; in ogni caso la scelta delle piante esotiche e delle diverse varietà ornamentali dovrà essere opportunamente valutata tenendo conto del loro adattamento alle condizioni climatiche della zona oggetto di intervento.

### Potature

La potatura è un intervento che riveste carattere di straordinarietà. In particolare le potature possono essere effettuate per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità.

Le potature eseguite su soggetti arborei posti a dimora sul suolo pubblico o privato si devono svolgere, fatte salve alcune essenze che per motivi vegetazionali e fisiologici necessitano interventi in altri momenti dell'anno, nella stagione autunno – invernale, ed è fatto divieto effettuare interventi di potature su essenze arboree interessate dalla presenza di nidiacei.

Qualora, a causa di una errata potatura si dovesse provocare la morte della pianta, trova applicazione la disposizione inserita alla voce abbattimenti.

### Abbattimenti

È fatto divieto a chiunque, nei centri abitati presenti nel territorio della Regione Liguria, di abbattere alberi senza la preventiva autorizzazione del Sindaco o del Dirigente comunale all'uopo incaricato.

La pratica chiamata "sbrancatura" ovvero l'eliminazione dei rami principali dell'albero sino al punto d'innesto sul tronco della pianta stessa è vietata se il diametro del ramo, al di sopra di tale punto d'innesto, è superiore a 10 cm, salvo i casi di pericolo per la pubblica incolumità e/o per le strutture ed i servizi pubblici-privati.

La pratica chiamata capitozzatura, cioè il taglio dei rami principali dell'albero di diametro superiore ai 10 cm è vietata, salvo i casi di pericolo per la pubblica incolumità e/o per le strutture ed i servizi pubblici-privati.

Nel caso si evidenzia la presenza di nidiacei sull'alberatura, l'autorizzazione non viene concessa salvo i casi di pericolo per la pubblica incolumità e/o per le strutture ed i servizi pubblici-privati. In tal caso il soggetto richiedente dovrà preventivamente informare gli uffici competenti di Provincia e Comune e garantire a proprie spese adeguato intervento affinché i nidiacei siano trasferiti con ogni idoneo accorgimento per la salvaguardia degli animali.

Le piante abbattute devono essere sostituite con esemplari a pronto effetto le cui dimensioni devono avere correlazione con le piante abbattute, salvo diversa indicazione contenuta in una relazione tecnica agronomica, e vanno indicate nella richiesta di autorizzazione.

Il nuovo impianto deve avvenire nell'area interessata all'abbattimento; qualora cio' non sia possibile, la pianta sarà sistemata sul suolo pubblico a cura e spese del titolare dell'abbattimento.

Tutela degli alberi di pregio.

Le piante che, a seguito di studi e rilevazioni, saranno considerate di elevato pregio naturalistico per le loro dimensioni, per la specie arborea e per particolari caratteristiche ambientali, anche se non ricomprese in aree sottoposte all'egida di vincoli paesistico – ambientali, saranno incluse in un elenco approvato dall'Amministrazione Comunale.

L'elenco ed ogni variante di mano in mano che si introduca, è pubblicato all'albo pretorio del Comune per mesi tre e trasmessi alla Regione Liguria.

La dichiarazione di pianta di elevato pregio naturalistico è comunicata ai proprietari o ai possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Le potature possono essere eseguite solo per la eliminazione delle parti secche ed instabili.

Deroghe alle presenti disposizioni possono essere concesse in caso di provata e documentata necessità di instabilità o pericolo per la pubblica incolumità.

In caso di presenza di alberature di pregio e comunque di lavori effettuati in area sottoposta all'egida di vincolo ambientale paesistico dovrà essere richiesto all'esecutore delle opere un congruo deposito cauzionale determinato sulla scorta di una redazione di perizia agronomica.

Progettazioni stradali

Le progettazioni stradali devono essere corredate, di norma, di un progetto esecutivo per l'impianto del verde.

Le alberature stradali di nuovo impianto devono essere provviste di :

- a) impianto di irrigazione o presa idrica;
- b) tubi di aerazione;
- c) tubi di drenaggio;
- d) protezione verticali ed orizzontali.

Progettazione parcheggi

I progetti di parcheggi a raso devono essere corredate, di norma, di un progetto esecutivo dell'impianto del verde che preveda un congruo ed adeguato numero di alberature d'alto fusto caducifoglia a chioma espansa; la densità delle alberature non dovrà essere, di norma, inferiore ad una pianta ogni 80 mq.

La pavimentazione, di norma, dovrà essere costituita con materiale permeabile.

Barriere antirumore

Qualora sia necessaria la realizzazione di barriere antirumore, in zone dove lo spazio lo permette, e' obbligatorio l'uso di rilevati o strutture in terra sottoposti a rinverdimento con specie vegetali di diverso sviluppo.

In caso di impossibilità, si dovrà optare per manufatti in legno, calcestruzzo o altro materiale sempre opportunamente rinverditi. Su strade ad intenso traffico e nelle nuove edificazioni evidenziate come elementi di criticità va inserito nel progetto dell'impianto vegetale la realizzazione di barriere a tutela degli inquinamenti fonico e gassoso.

Norme tecniche per l'esecuzione di lavori sul suolo e sottosuolo pubblico.

Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno di norma essere realizzati ad una distanza inferiore a mt.2,50 dal tronco delle alberature, salvo autorizzazioni specifiche.

Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere imposte distanze superiori a mt.2,50 o in alternativa l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spangitubi ecc.) in ogni caso non potranno essere tagliate le radici importanti superiori a cm.2 di diametro. Le radici eventualmente danneggiate, dovranno essere trattate con prodotto specifico.

Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione della rete dei sottoservizi va previsto lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.

Attorno alla pianta, al fine di consentire gli scambi gassosi e operazioni manutentive e conservative, sia sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere lasciata libera una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di m 2,0 x 2,0 per piante di grande sviluppo e m 1,5 x m 1,5 per piante di medio o limitato sviluppo o comunque da definirsi per ogni caso particolare.

E' assolutamente vietato addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o nelle aiuole.

Nell'installazione di manufatti (chioschi e cantieri) oltre a quanto sopra specificato, non si potrà ledere l'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione di manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.

Nelle concessioni inserite in aree verdi nelle immediate vicinanze o su parterre alberati dovranno essere specificati obblighi relativi a:

1) salvaguardia delle piante, particolarmente in relazione alle fonti di calore ed allo scarico di lavaggio;

2) alla pulizia dell'area circostante il punto di vendita da involucri e residui di generi venduti. Non saranno ammessi la posa di pavimentazione impermeabile, di strutture e materiali alla base o contro le piante, l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di lampade e cavi sulle piante, l'imbragamento del tronco, la posa di vasi o altre strutture, nonché la chiusura di aree o parterre piantumanti.

3) le piante esistenti su aree di cantiere dovranno essere salvaguardate con protezioni idonee : recinzioni per le masse vegetali e corsetti per le piante isolate.

Eventuali piante abbattute dovranno essere sostituite con esemplari che abbiano almeno la metà del diametro dell'albero tagliato o comunque non inferiore a 20 cm.

La valutazione dei danni verrà fatta sulla scorta di una relazione tecnica agronomica per l'addebito all'impresa esecutrice dei lavori o al committente.

La responsabilità civile e penale per la caduta di alberi causata da lavori non autorizzati rimane a carico dell'impresa e/o dell'esecutore dei lavori.

Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità di ripristino entro 30 gg.dalla fine dei lavori.